



# CITTÀ DI IMPERIA

## ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 27/06/2025

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEI TERRENI INTESTATI ALL'AZIENDA AGRICOLA F.LLI MERANO

### IL SINDACO

–**premess**o che a seguito di ripetute segnalazioni con le quali è stato comunicato la situazione di vetustà e mancanza di manutenzione dei muri di confine prospicienti la pubblica via Strada Montegrazie, che causano il dilavamento di materiale e pietre sulla strada proveniente dai terreni di Vs. proprietà individuati catastalmente al Fg. 4 sez. Montegrazie mapp.li 55/57/34/33; inoltre si rileva altresì la mancata manutenzione della vegetazione infestante che invade la sede stradale.

- Precisamente a seguito di verifica catastale i terreni di cui sopra ricadono in proprietà dell'Azienda Agricola Fratelli Merano (Società Agricola Semplice), rappresentata legalmente dai Sign.ri MERANO Piero e MERANO Massimo domiciliati presso la sede legale della Società sita in Imperia Via Foce 14 pec: azagrmerano@arubapec.it;
- **si invita** pertanto i Responsabili dell'Azienda Agricola Fratelli Merano (Società Agricola Semplice) in quanto proprietaria dei terreni succitati a provvedere all'urgente manutenzione e messa in sicurezza di tutti i muri di contenimento, alla rimozione e pulizia di tutto il materiale caduto sulla sede stradale nonché allo sfalcio della vegetazione infestante sul confine con la via pubblica.
- **considerato** che tale contesto rappresenta e costituisce pericolo per la pubblica incolumità, che lo stato dei muri di contenimento in parte crollati possono creare rischio di incidenti stradali;
- **visto** quanto previsto dal codice civile con il quale si specifica che la proprietà dei muri di contenimento in è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria ;
- Ritenuto** opportuno improcrastinabile la messa in sicurezza di tutti i muri di confine di tutti i mapp.li di proprietà con la pubblica;

- **rilevato** che la violazione suddetta comporta a carico dell'autore la sanzione amministrativa del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi;
- **rilevato** che dell'Azienda Agricola Fratelli Merano (Società Agricola Semplice) è proprietaria dei terreni oggetto della presente;
- **riscontrato** il carattere dell'urgenza volta alla tutela della pubblica incolumità;
- **considerato** che a fronte di quanto sopra indicato è senza dubbio giustificata l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente volto all'immediata messa in sicurezza di tutti i muri di contenimento, la rimozione del materiale dilavato e delle pietre nonché il taglio della vegetazione infestante ;
- **ritenuto** alla luce di quanto sopra, doversi procedere con l'adozione urgente di una ordinanza a tutela della pubblica incolumità;
- **ritenuto** che la situazione di pericolo e la pubblica incolumità impediscano la comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e segg. della Legge n. 241/1990;
- **visto** l'art. 54 c.4 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 48/2017, nella parte in cui attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di situazioni di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- **visto** lo Statuto del Comune di Imperia;
- **visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Quanto sopra premesso

ORDINA

**Alla sopracitata**, proprietà dei terreni oggetto di problematiche di vetustà e mancata manutenzione ai muri di contenimento nonché della vegetazione infestante in corrispondenza dei fondi individuati catastalmente al Fg. 4 sez. Montegrazie mapp.li 55/57/34/33:

- **1)** Provveda all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità, nel più breve tempo possibile e comunque **entro e non oltre 20 (venti) giorni** dalla data di notificazione della presente ordinanza;
- **2)** Adotti comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e corretta fruibilità della strada per il transito dei veicoli;

DISPONE

**di notificare** la presente ordinanza al rappresentante legale della proprietà dell'Azienda Agricola Fratelli Merano (Società Agricola Semplice) individuato nelle persone dei : Sign.ri MERANO Piero e MERANO Massimo domiciliati presso la sede legale della Società sita in Imperia Via Foce 14 pec: azagrmerano@arubapec.it,

**di trasmettere** copia della presente:

- **al Comando di Polizia Municipale di Imperia**, con sede in Imperia Piazza Ricci, cui compete la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
  - alla Prefettura di Imperia;
  - Comando VV.F di Imperia.

AVVERTE

–che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. n.267/2000; e le attività di manutenzione per la messa in sicurezza del muro di contenimento oggetto della presente ordinanza, verranno effettuate in via sostitutiva dal Comune per autotutela della pubblica incolumità, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, ponendo a carico dei legittimi detentori ogni spesa inerente e susseguente all'intervento.

- Il personale dell'Ufficio Tecnico e di Vigilanza dell'Ente sorveglieranno sull'esecuzione della presente Ordinanza.
- La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzione del Comune e notificata ai proprietari dell'immobile.
- Si comunica che il responsabile del procedimento tecnico incaricato della vigilanza da parte dell'Ente è la geom. Federica Maglio, il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Marvaldi.
- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria secondo le modalità previste dal D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

Addì,24/06/2025

IL SINDACO  
Claudio Scajola

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. Liguria secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/71, N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.